

Regolamento
della Legge sulla conservazione del territorio agricolo
 (del 9 giugno 1998)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

- la legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002;
- la legge sulla conservazione del territorio agricolo (Ltagr) del 19 dicembre 1989,¹

d e c r e t a :

I. Compensazione per diminuzione del territorio agricolo

Autorità competente

Art. 1 ¹Il Consiglio di Stato fissa la compensazione istituita dalla Legge sulla conservazione del territorio agricolo (Ltagr).

²La Sezione dell'agricoltura determina il valore di reddito del terreno da compensare e gestisce il Fondo cantonale destinato all'acquisto, al miglioramento o al recupero di aree agricole (in seguito Fondo) giusta l'art. 13 Ltagr.

II. Compenso pecuniario

Principio

Art. 2 ¹Se la compensazione reale non è o è solo parzialmente attuata, al momento della sottrazione deve essere stabilito l'ammontare del contributo sostitutivo.

²La decisione con cui il Consiglio di Stato approva la sottrazione del terreno agricolo stabilisce il contributo pecuniario sostitutivo.

³Il contributo pecuniario sostitutivo è fissato tenendo conto del valore di reddito agricolo del terreno da compensare come pure del valore commerciale medio dei terreni edificabili del Comune.

Calcolo

Art. 3 ¹Il contributo pecuniario sostitutivo è stabilito moltiplicando il valore di reddito per i coefficienti indicati nella tabella seguente:

Valore commerciale o di transazione della zona edificabile fr./mq	Valore di reddito agricolo				
	Terreni agricoli (ct./mq)				Terreni viticoli
	<20	21-40	41-60	>60	
<50	25	35	45	55	25
50-100	30	40	50	60	30
100-200	35	45	55	65	35
200-400	40	50	60	70	40
>400	45	55	65	75	45

²Il contributo pecuniario sostitutivo di cui al cpv. 1 è ridotto del 15% per i Comuni finanziariamente medi, e del 30% per i Comuni finanziariamente deboli.

³Il contributo pecuniario sostitutivo non può in nessun caso superare il valore commerciale o di transazione della zona edificabile.

⁴Contributi sostitutivi inferiori a fr. 1000.-- non vengono prelevati.

Restituzione

Art. 4 Il contribuente ha diritto alla restituzione del contributo, senza interessi, ove abbia provveduto ad opere di compensazione reale nel termine di tre anni dalla decisione d'imposizione.

Utilizzo del Fondo cantonale

¹ Ingresso modificato dal R 11.7.2006; in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 259.

di compensazione finanziaria

Art. 5 Il Fondo può essere utilizzato per:

- a) l'acquisto di terreni agricoli da salvaguardare o da bonificare da parte del Cantone,
- b) integrare il sussidio per opere di bonifica secondo la legislazione speciale,
- c) recuperare terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei,
- d) recuperare terreni inselvaticiti,
- e) ogni altro intervento atto a conservare o ripristinare l'integrità del territorio agricolo.

III. Sussidiamento di bonifiche

Richiesta

Art. 6² ¹Possono beneficiare del sussidiamento di bonifiche, di cui all'art. 5 lett. b, le persone che adempiono le condizioni poste dall'art. 7 della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002.

²Le richieste di contributo sono da inoltrare all'Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria (in seguito: Ufficio), cui compete l'approvazione del progetto e del preventivo.

³L'Ufficio collabora nel reperimento di zone idonee al ricupero.

Ammontare del sussidio

Art. 7 ¹L'Ufficio, d'intesa con la Sezione dell'agricoltura, stabilisce l'ammontare del contributo a dipendenza delle disponibilità del Fondo.³

²Gli importi massimi del contributo ammontano comunque a:

fr. 50.--/mq per il recupero di terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei

fr. 5.--/mq per gli altri interventi.

Oneri e cumulo

Art. 8 ¹Per quanto concerne gli oneri e le condizioni vincolanti in relazione all'assegnazione dei contributi fanno stato gli articoli 39 e 41 della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 e l'art. 13 del regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003.⁴

²Il contributo può essere cumulato con eventuali sussidi previsti dalle leggi speciali.

IV. Ricorsi

Ricorsi

Art. 9⁵ Contro le decisioni dell'Ufficio, prese in virtù degli art. 6 e 7, è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni.

V. Disposizioni transitorie e finali

Art. 10 I contributi sostitutivi decisi dal Consiglio di Stato prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, vengono modificati d'ufficio in base all'art. 3 di quest'ultimo.

Entrata in vigore

Art. 11 Il presente Regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.⁶

Pubblicato nel BU **1998**, 192 e 199.

² Art. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 289; precedente modifica: BU 2006, 259.

³ Cpv. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 289.

⁴ Cpv. modificato dal R 11.7.2006; in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 259.

⁵ Art. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 289.

⁶ Entrata in vigore: 16 giugno 1998 - BU 1998, 192.